

Reg. Imp.04639470964  
Rea 1762875  
Albo Cooperative A112476

## **CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL**

Sede in Strada Provinciale 203 n. 10 20082 – Noviglio (MI)  
Capitale sociale Euro 450,00 interamente versato

# Relazione del Revisore Contabile

All'Assemblea dei soci della LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL

### **Relazione sul bilancio d'esercizio**

---

#### **Giudizio**

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL, al 31/12/2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### **Elementi alla base del giudizio**

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

#### **Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute nella Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell'articolo 2513 del Codice Civile, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella

redazione del bilancio d'esercizio, a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Si attesta che la contabilità della LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL è suddivisa per "centri di costo".

### **Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

### **Richiamo di informativa**

Richiamo l'attenzione sul paragrafo nota integrativa, paragrafo fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che descrive gli effetti dell'emergenza epidemiologica del COVID-19 sull'attività della Cooperativa. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

#### **Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio**

Il consiglio di amministrazione è esonerato dalla redazione della relazione sulla gestione avendo integrato la nota integrativa con le disposizioni di legge previste per i bilanci abbreviati.

#### **Giudizio sulle peculiarità società cooperative**

La nota integrativa al bilancio 2020 riporta l'informativa prevista ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 59/1992 indicante i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché le disposizioni sulla mutualità e prevalenza e sulle politiche associative in ordine alla procedura di ammissione e al carattere aperto della società.

### **Scambio Mutualistico: Prevalenza**

Ai sensi dell'articolo 111 septies Disp. Att. Cod. Civ. emanato con R.D. 30 marzo 1942 n. 318 e successive modifiche, la cooperativa sociale è considerata *ipso iure* a mutualità prevalente e quindi non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 2513 lettera b) del C.C.

Detta norma prevede, nello specifico, che "*Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente*".

Preciso che la cooperativa ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del C.C. e che risulta iscritta nella sezione dell'Albo Nazionale delle Cooperative riservata alla Cooperative sociali ed è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Nella nota integrativa gli amministratori hanno attestato la condizione di prevalenza dello scambio mutualistico dei soci rispetto al totale del costo del lavoro sostenuto dalla cooperativa che qui si riporta

	Descrizione	31/12/2019	31/12/2020
	Totale costo del lavoro dipendente	181.907	206.753
	Totale costo del lavoro autonomo	266.193	352.202
A	Totale costo del lavoro (voce B9+B7)	488.100	558.955
	Totale costo del lavoro dei soci dipendenti	175.246	189.619
	Totale costo del lavoro dei soci autonomi	51.692	81.899
B	Totale costo del lavoro dei soci (voce B9+B7)	226.938	271.518
C	Rapporto B/A	60,61550,64%	57,29548,58%

Milano, il 15 Giugno 2021

**Il Revisore**  
**Dott. Pietro Lucà**

Il sottoscritto Cilluffo Giovanni Presidente del CdA della società La Casa del Sole Società Cooperativa Sociale a rl dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società, ai sensi degli artt. . 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo ex art 17 Dlgs 460/97 inserimento art 27 bis Dpr 642/72